



19130/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -
- Dott. MAURO MOCCI Rel. Consigliere
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
- Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Oggetto

IRAP
ACCERTAMENT
O
Motivazione
semplificata

Ud. 20/06/2017 - CC

R.G.N. 18762/2016

Con. 19130
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18762-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato (omissis) ;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 57/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva accolto l'appello della s.r.l. (omissis) contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest'ultima aveva rigettato l'impugnazione della società contro un avviso di accertamento IRAP, per l'anno 2008;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha ritenuto che, alla luce della produzione documentale in atti, l'Agenzia delle Entrate non avesse dimostrato il requisito del rilascio della delega di firma, da parte del Direttore, a favore del funzionario sottoscrittore (omissis) ;

Considerato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR n. 600/1973 nonché degli artt. 21 *septies*, 21 *octies* e 21 *nonies* l. n. 241/1990, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente reputato necessario, ai fini della legittimità della delega di firma degli atti impositivi, un requisito non

espressamente richiesto dalla norma, consistente nell'indicazione nominativa del delegato nell'atto di delega; che l'intimata ha resistito con controricorso; che il motivo non è fondato; che, del tutto correttamente, la CTR ha richiamato il principio, secondo il quale in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore (Sez. 5, n. 22803 del 09/11/2015); che, d'altronde, in caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva (Sez. 6-5, n. 9736 del 12/05/2016; Sez. 5, n. 12781 del 21/06/2016); che, con una valutazione assolutamente logica e congrua e dunque incensurabile in questa sede, la CTR ha motivatamente rilevato che l'Amministrazione non aveva fornito una sufficiente prova in ordine all'esistenza della delega; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della s.r.l. (omissis), che liquida in euro 3.500, oltre spese forfettarie nella misura del 15%.

Così deciso in Roma il 20 giugno 2017

Il Presidente
Dr. Marcello Jacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

09/01

01 AGO. 2017



Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 01 agosto 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96